

Condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica

Edizione 05.2011

F6 Stabili - Responsabilità civile

Indice

Estensione della copertura assicurativa

In cosa consiste la copertura assicurativa?

F6.1	Oggetto dell'assicurazione
F6.2	Persone assicurate
F6.3	Disposizioni complementari per comproprietà e proprietà comune
F6.4	Disposizioni complementari per la proprietà per piani
F6.5	Disposizioni complementari per pretese derivanti da danni corporali e materiali in rapporto con pregiudizi all'ambiente
F6.6	Limitazioni della copertura assicurativa
F6.7	Validità temporale

F6.8	Prestazioni della Società
F6.9	Somma assicurata e franchigia

Obblighi nel corso della durata contrattuale

F6.10	Aggravamento e diminuzione del rischio
F6.11	Eliminazione di una situazione pericolosa

Altre disposizioni

F6.12	Gestione dei danni
F6.13	Basi contrattuali complementari

Estensione della copertura assicurativa

In cosa consiste la copertura assicurativa?

Qualora sussista una copertura sulla base delle altre disposizioni contrattuali, la copertura include le pretese di responsabilità civile avanzate da terzi per danni che abbiano un nesso causale con lo stato o la manutenzione degli stabili, dei terreni e degli impianti menzionati nella polizza.

F6.1 Oggetto dell'assicurazione

- a) L'assicurazione ha per oggetto la responsabilità civile, disciplinata dalle pertinenti norme di legge, relativa ai terreni, agli stabili e agli impianti indicati nella polizza in caso di:
- **danni corporali**, vale a dire morte, lesioni o altri danni alla salute di terze persone;
 - **danni materiali**, vale a dire distruzione, danneggiamento o perdita di cose appartenenti a terzi. Non è considerato un danno materiale una cosa che viene pregiudicata soltanto nella sua funzionalità senza ripercussioni sulla sua sostanza. La morte, il ferimento o altro tipo di danno alla salute di animali, nonché la loro perdita, sono equiparati ai danni materiali per quel che riguarda la determinazione dell'indennizzo;
 - **danni patrimoniali**, tuttavia solo se essi sono la conseguenza di un danno corporale assicurato o di un danno materiale assicurato arrecato alla persona lesa.
- b) L'assicurazione comprende, senza accordi particolari, anche la responsabilità civile derivante dalla proprietà degli impianti e delle installazioni che fanno parte degli stabili e dei terreni assicurati, in particolare:
1. cisterne e recipienti analoghi;
 2. ascensori e montacarichi;
 3. posti di parcheggio e parcheggi coperti per veicoli a motore;
 4. campi da gioco per bambini (comprese attrezzature, mini piscine, ecc.), piscine private coperte o all'aperto senza accesso pubblico, locali per lavori manuali e attività ricreative, biotopi, stagni, ecc.;
 5. edifici annessi (baracche per utensili, box auto, serre, ecc.).
- c) L'assicurazione copre inoltre la responsabilità civile per danni corporali e materiali collegati a pregiudizi all'ambiente ai sensi dell'art. F6.5 delle CG.
- d) Assicurazione di responsabilità civile del committente di costruzioni
1. In relazione agli stabili, ai terreni e agli impianti assicurati in virtù della presente polizza, l'assicurazione si estende anche alle pretese per danni avanzate nei confronti del contraente quale committente della costruzione.

A completamento dell'art. F6.6 delle CG, non sono assicurate le pretese per danni a terreni, stabili e altre opere in relazione alla costruzione, alla trasformazione o all'ampliamento di costruzioni

- la cui spesa di costruzione (spese per lavori preparatori presso lo stabile e nell'area circostante) sia superiore a CHF 100'000.- per opera. Le costruzioni edificate su più lotti o per loro natura interdipendenti ed erette nella stessa fase di costruzione sono considerate come un'unica opera;
- che riguardano il progetto di costruzione o il relativo terreno.

Sono altresì escluse le pretese per danni a terreni, stabili o altre opere in relazione a costruzioni

- che vengono annesse a stabili o opere di terzi;
- che vengono costruite su declivi con una pendenza superiore a 25 gradi o sulle rive di laghi;
- che vengono edificate su pilastri o piastre di fondazione o la cui realizzazione renda necessaria una variazione del livello o del deflusso delle acque sotterranee.

Non sono inoltre assicurate le pretese per danni

- relativi alla diminuzione della portata o al prosciugamento di sorgenti;
- relativi alla rimozione e allo smaltimento di residui rinvenuti nel cantiere, a prescindere dalla loro origine.

2. Gli assicurati sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per la protezione delle opere confinanti in base alle regole generalmente riconosciute dell'edilizia, anche se tali misure si rivelano necessarie solo nel corso di lavori di demolizione o costruzione.
 3. Il contraente deve provvedere affinché si osservino le direttive e le prescrizioni delle autorità e della SUVA, nonché le regole generalmente riconosciute dell'edilizia. Prima di dare inizio agli interventi sul terreno, gli assicurati devono consultare le planimetrie presso gli uffici competenti e informarsi circa l'esatta ubicazione delle condutture sotterranee.
 4. La somma d'assicurazione, nell'ambito della somma d'assicurazione globale, è limitata a CHF 3'000'000.-.
- e) Spese di prevenzione danni

Se, a seguito di un evento imprevisto, esiste il pericolo imminente che si verifichi un danno corporale o materiale assicurato, l'assicurazione copre anche le spese che l'assicurato deve sostenere derivanti dalle misure adeguate e immediate rese necessarie per prevenire tale pericolo (spese di prevenzione danni).

Non sono assicurate:

- le misure adottate a pericolo cessato, come per es. smaltimento di prodotti difettosi o rifiuti e riempimento di impianti, serbatoi e condutture;
 - le spese per accertare l'esistenza di falle, difetti di funzionamento e cause di danni, ivi compreso lo svuotamento di impianti, serbatoi e condutture necessario a tale scopo, nonché le spese di riparazione e modifica (es. spese di risanamento);
 - le misure di prevenzione danni adottate a seguito di caduta di neve o formazione di ghiaccio.
- f) L'estensione della copertura è inoltre definita dalle presenti CG, da eventuali condizioni complementari (CC) e condizioni particolari (CP), nonché dalle disposizioni della polizza e delle appendici.

F6.2 Persone assicurate

È assicurata la responsabilità civile:

- a) del contraente in qualità di proprietario degli stabili, dei terreni o degli impianti indicati nella polizza.
- Se il contraente è una società di persone (ad es. una società in nome collettivo), una comunità di proprietari a mani riunite (ad es. una comunità ereditaria) o se egli ha stipulato l'assicurazione per conto di terzi, i soci, i membri della comunione a mani riunite o le altre persone alle quali è intestata l'assicurazione, hanno gli stessi diritti e obblighi del contraente;
- b) dei dipendenti o di altri collaboratori del contraente (eccettuati gli imprenditori e i liberi professionisti di cui si avvale), per la loro attività riguardante gli stabili, i terreni e gli impianti assicurati. Restano tuttavia escluse le richieste di rivalsa e compensazione avanzate da terzi per le prestazioni da essi erogate ai danneggiati;
- c) del proprietario del terreno, se il contraente è soltanto proprietario dello stabile ma non del terreno (diritto di superficie).

Il termine di contraente indicato nella polizza e nelle relative condizioni designa le persone menzionate alla lett. a, mentre il termine assicurati comprende tutte le persone menzionate alle lett. a - c.

F6.3 Disposizioni complementari per comproprietà e proprietà comune

In caso di comproprietà o proprietà comune degli stabili, dei terreni o degli impianti assicurati o di parti di essi (ad es. parcheggi coperti, strade, piazze, antenne), è assicurata la responsabilità civile di tutti i proprietari.

In caso di comproprietà, sono assicurate anche le pretese per danni subiti dai comproprietari. Sono tuttavia escluse le pretese

- per la parte del danno corrispondente alla quota di proprietà del comproprietario in questione;
- per danni allo stabile, al terreno o all'impianto assicurato.

In caso di proprietà comune sono escluse dall'assicurazione tutte le pretese per danni subiti dai membri della comunità dei proprietari.

I familiari (art. F6.6 a) delle CG) di un comproprietario o di un membro della comunità di proprietari sono equiparati a quest'ultimo.

F6.4 Disposizioni complementari per la proprietà per piani

L'assicurazione comprende la responsabilità civile della comunità dei proprietari per parti comuni dello stabile e dei terreni (impianti e installazioni inclusi), nonché la responsabilità civile dei singoli proprietari per piani relativamente a parti dello stabile assegnate in diritto esclusivo.

Sono assicurate le pretese

- della comunità dei proprietari nei confronti di singoli proprietari per piani relativamente a danni a parti comuni dello stabile e dei terreni (in parziale deroga agli artt. F6.6 a) e F6.6 g) delle CG);
- di un singolo proprietario per piani nei confronti della comunità dei proprietari relativamente a danni la cui causa risiede in parti comuni dello stabile e dei terreni;
- di un singolo proprietario per piani nei confronti di un altro proprietario per piani relativamente a danni la cui causa risiede in parti dello stabile acquisito in diritto esclusivo.

In caso di pretese della comunità dei proprietari nei confronti di un singolo proprietario per piani e viceversa, non è assicurata la parte del danno che corrisponde alla quota del proprietario per piani in questione quale risulta dall'atto costitutivo.

I familiari (art. F6.6 a) delle CG) di un proprietario per piani sono equiparati a quest'ultimo.

F6.5 Disposizioni complementari per pretese derivanti da danni corporali e materiali in rapporto con pregiudizi all'ambiente

a) È considerato pregiudizio all'ambiente:

- la perturbazione durevole dello stato dell'aria, dell'acqua (anche quella sotterranea), del suolo, della flora o della fauna dovuta a qualsiasi effetto;
- qualsiasi stato di cose definito dal diritto applicabile come danno all'ambiente.

b) Le pretese per danni corporali e materiali in rapporto con un pregiudizio all'ambiente sono assicurate soltanto se questo pregiudizio è la conseguenza di un unico evento, repentino e imprevisto, per il quale siano inoltre necessarie misure immediate (notifica all'autorità competente, allarme alla popolazione, adozione di misure atte a prevenire o ridurre i danni ecc.).

A complemento dell'art. F6.6 delle CG, non è prevista alcuna copertura assicurativa per le pretese:

- in relazione a più eventi simili, che congiuntamente arrecano pregiudizio ambientale, o ad azioni continuate, che non siano conseguenza di un unico evento, repentino e imprevisto (per es. penetrazione goccia a goccia di sostanze dannose nel suolo, versamento ripetuto di liquidi da recipienti mobili);
- in relazione al ripristino di specie protette o habitat, nonché per danni ad aria, suolo, acque, flora e fauna non di proprietà privata in senso civilistico, fatte salve le spese per la prevenzione dei danni di cui all'art. F6.1 e);
- in relazione a depositi di rifiuti e inquinamenti del suolo o delle acque preesistenti alla decorrenza del contratto;
- in relazione alla proprietà o alla gestione di impianti di deposito, trattamento, trasferimento o eliminazione di residui, di altri prodotti di rifiuto o di materiale riciclabile.

La copertura assicurativa è invece prevista per gli impianti destinati al compostaggio o al deposito intermedio di breve durata di residui o altri prodotti di rifiuto di proprietà dell'azienda o alla depurazione o al trattamento preliminare di acque di scarico di proprietà dell'azienda.

c) L'assicurato ha l'obbligo di provvedere affinché

- la produzione, il trattamento, la raccolta, il deposito, la pulizia e lo smaltimento di sostanze nocive all'ambiente siano eseguiti nel rispetto delle disposizioni di legge e delle autorità;
- la manutenzione e il funzionamento delle attrezzature utilizzate per le suddette attività, compresi i dispositivi di sicurezza e di allarme, siano eseguite a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni tecniche, di legge e delle autorità;
- le decisioni delle autorità in merito a risanamenti e altre misure analoghe siano attuate entro i termini prescritti.

F6.6 Limitazioni della copertura assicurativa

Sono escluse dall'assicurazione:

a) le pretese per danni

- del contraente (fatto salvo quanto previsto agli artt. F6.3 e F6.4 delle CG);
- che riguardano la persona del contraente (ad es. danni per perdita di sostegno);
- di persone conviventi nello stesso nucleo familiare dell'assicurato civilmente responsabile;

b) la responsabilità civile degli assicurati per i danni causati personalmente in occasione di un crimine o di un delitto intenzionale;

c) le pretese fondate su una responsabilità assunta per contratto ed eccedente quanto previsto dalla legge o le pretese derivanti dall'inadempimento di un obbligo assicurativo previsto dalla legge o dal contratto;

d) la responsabilità civile del detentore e/o dell'utilizzatore di veicoli a motore per i quali la legislazione svizzera in materia di circolazione stradale preveda l'assicurazione obbligatoria, nonché di natanti e aeromobili;

e) le pretese relative a pregiudizi all'ambiente imminenti o già verificatisi ai sensi dell'art. F6.5 a) delle CG, salvo tali pretese non rientrino espressamente nella copertura assicurativa di cui all'art. F6.1 e) ovvero all'art. F6.5 b) delle CG;

f) la responsabilità civile per danni che il contraente avrebbe dovuto prevedere come altamente probabili. Lo stesso principio vale per i danni la cui insorgenza era stata implicitamente accettata nello scegliere un determinato metodo di lavoro per ridurre le spese o accelerare i lavori;

- g) le pretese per
- danni a cose di cui un assicurato disponga a scopo d'uso, lavorazione, custodia o trasporto o per altri motivi (ad es. in commissione, per esposizioni) o che abbia preso in affitto, locazione o leasing;
 - i danni riportati da cose in seguito all'esecuzione o all'omissione di un'attività con esse o su di esse da parte di un assicurato (ad es. lavorazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo), tenendo salvo quanto previsto dall'art. F6.4 delle CG. Fra le attività nel senso summenzionato rientrano anche la progettazione, la direzione, impartire ordini e istruzioni, la sorveglianza, il controllo e altre funzioni analoghe;
- h) la responsabilità civile per danni cagionati da sostanze introdotte in impianti di deposito, trattamento, trasferimento o eliminazione di rifiuti, altri prodotti di scarto o materiale riciclabile. Tale disposizione non si applica alle pretese per danni agli impianti di depurazione e pretrattamento delle acque di scarico;
- i) la responsabilità civile per
- danni dovuti all'energia nucleare ai sensi della Legge svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare, nonché le relative spese;
 - danni determinati dall'azione di radiazioni ionizzanti o di raggi laser;
- k) le pretese in relazione all'amianto o ai materiali che lo contengono.

F6.7 Validità temporale

- a) L'assicurazione si estende ai danni che si verificano nel corso della durata contrattuale e che vengono denunciati alla Società entro 60 mesi dalla scadenza del contratto.
- b) Per momento della sopravvenienza del sinistro s'intende quello in cui un danno viene accertato per la prima volta. In caso di dubbio, un danno corporale si considera avvenuto nel momento in cui la parte lesa consulta per la prima volta un medico per sintomi relativi alle lesioni corporali riportate e ciò anche quando il nesso causale venga stabilito solo in un secondo tempo.

Per le spese per la prevenzione dei danni, il momento della sopravvenienza è quello in cui si constata per la prima volta l'imminenza di un danno.

- c) Tutti i danni correlati a un sinistro in serie ai sensi dell'art. F6.8 c) delle CG, si considerano sopravvenuti nel momento in cui il primo di questa serie di danni si è verificato ai sensi della precedente lett. b). Se il primo sinistro di una serie si è verificato prima dell'inizio del contratto, tutte le pretese relative alla medesima serie di danni sono escluse dalla copertura.
- d) È assicurata la responsabilità civile per i danni causati prima della decorrenza del contratto, qualora l'assicurato dimostri che, al momento della stipula contrattuale, in totale buona fede, non era a conoscenza di azioni o omissioni tali da motivare richieste di risarcimento. Tale disposizione si applica anche all'assicurazione di responsabilità civile per i danni in serie, qualora un danno appartenente alla serie sia stato causato prima della decorrenza del contratto.

Qualora i danni di cui al precedente capoverso fossero coperti da un'eventuale assicurazione precedente, il presente contratto garantisce, nel quadro delle sue disposizioni, una copertura della differenza della somma assicurata (assicurazione complementare). Le prestazioni dell'assicurazione precedente prevalgono sul presente contratto e vengono dedotte dalla somma assicurata del presente contratto.

Obblighi nel corso della durata contrattuale

F6.10 Aggravamento e diminuzione del rischio

Se, nel corso dell'assicurazione, un fatto rilevante dichiarato nella proposta o in altro modo subisce una modifica che comporta un aggravamento considerevole del rischio, il contraente deve avvisare subito la Società per iscritto. Se il contraente omette di inviare tale notifica, per il futuro la Società non è più vincolata al contratto. Se il contraente adempie correttamente al suo obbligo di comunicazione, l'assicurazione si estende anche al rischio aggravato. La Società si riserva tuttavia il diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla ricezione della notifica, con un preavviso di due settimane. A partire dall'aggravamento del rischio è dovuto alla So-

- e) Se durante il periodo di validità del contratto l'estensione della copertura subisce una modifica (inclusa eventuale variazione della somma assicurata e/o della franchigia), la precedente lett. d si applica per analogia.

F6.8 Prestazioni della Società

- a) Le prestazioni della Società consistono nella liquidazione di pretese fondate e nella difesa da pretese infondate. Esse comprendono i relativi interessi di mora e del danno, le spese per ridurre il danno, le spese di perizia, di avvocato, giudiziarie, di arbitrato e di conciliazione, nonché le spese di prevenzione danni e altre spese (p. es. spese ripetibili), il tutto nei limiti della somma assicurata ovvero del submassimale stabilito nella polizza ovvero nelle condizioni contrattuali, al netto della franchigia concordata.
- b) La somma assicurata s'intende quale **garanzia unica per anno di assicurazione**, cioè essa viene corrisposta al massimo una volta per l'insieme di tutti i danni e le spese di prevenzione dei danni, nonché per tutti gli eventuali ulteriori costi assicurati verificatisi nello stesso anno di assicurazione. Salvo diversa pattuizione, eventuali submassimali stabiliti nel quadro della suddetta somma assicurata sono disponibili al massimo tre volte per anno assicurativo.
- c) La totalità di tutte le pretese per danni con la stessa causa (p. es. pretese plurime per danni riconducibili allo stesso difetto, in particolare difetti di progettazione, costruzione, produzione o d'istruzione, allo stesso difetto o guasto di un prodotto o materiale oppure alla stessa azione o omissione) s'intende come danno unico (danno in serie). Il numero dei danneggiati, promotori di azione risarcitoria o aventi diritto è irrilevante.

Per i danni verificatisi dopo la fine del contratto, considerati danno in serie secondo il capoverso precedente, la copertura è garantita al massimo per 60 mesi dopo la fine del contratto, qualora il primo di tali danni sia sopravvenuto durante il periodo di validità del contratto.

- d) Le prestazioni e le relative limitazioni sono disciplinate dalle disposizioni del contratto assicurativo (ivi comprese quelle sulla somma assicurata e la franchigia) in vigore al momento del verificarsi del danno ai sensi degli artt. F6.7 b) e F6.7 c) delle CG.

F6.9 Somma assicurata e franchigia

- a) Somma assicurata
Le somme assicurate e gli eventuali submassimali sono indicati nella polizza ovvero nelle condizioni contrattuali.
- b) Franchigia
- L'eventuale franchigia indicata nella polizza ovvero nelle condizioni contrattuali è applicabile per ogni singolo evento e va subito a carico del contraente.
 - L'assicurato che è anche committente di costruzioni è tenuto al pagamento della franchigia al massimo una volta per ciascuna opera edile.
- La franchigia si riferisce alla totalità delle prestazioni erogate dalla Società, ivi comprese le spese per la tutela da pretese risarcitorie ingiustificate.

cietà un eventuale sovrappremio.

In caso di diminuzione del rischio, la Società riduce proporzionalmente il premio a datare dalla notifica scritta del contraente.

F6.11 Eliminazione di una situazione pericolosa

Gli assicurati sono tenuti a eliminare, a proprie spese ed entro un termine adeguato, ogni situazione pericolosa che potrebbe provocare un danno e la cui soppressione sia stata richiesta dalla Società.

Altre disposizioni

F6.12 Gestione dei danni

La Società assume la gestione di un danno solo nel caso in cui le pretese siano superiori alla franchigia stabilita.

La Società conduce le trattative con il danneggiato in qualità di rappresentante dell'assicurato. La Società ha il diritto di versare l'indennizzo direttamente al danneggiato, senza dedurre un'eventuale franchigia; in tal caso l'assicurato, rinunciando a qualsiasi obiezione, è tenuto a rimborsare la franchigia alla Società.

Se il danneggiato intenta una causa civile, la Società ne assume la conduzione e le relative spese nei limiti dell'art. F6.8 delle CG. L'assicurato deve cedere alla Società eventuali indennità di processo assegnategli, fino a concorrenza delle spese di difesa sostenute dalla Società.

In caso di procedimento penale la Società si riserva il diritto di designare un legale per l'assicurato, al quale questi dovrà rilasciare procura. La Società non assume spese o indennità relative a procedimenti penali.

F6.13 Basi contrattuali complementari

Si applicano inoltre le seguenti disposizioni delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica su cui si fonda il presente contratto:

A Disposizioni comuni per tutti i rami.